



Newsletter Aris

n° 633 - 23.07.2024

In G.U. la Legge con modifiche al Codice del Terzo Settore

Segnaliamo la pubblicazione sulla GU n. 168 del 19.07.2024 della Legge 4 luglio 2024, n. 104 recante (cfr.: art. 4) talune modifiche al Codice del Terzo settore funzionali soprattutto a mitigarne lo sforzo burocratico e amministrativo.

Vediamole in dettaglio facendo riferimento agli articoli modificati.

Articolo 6, comma 1 del d. lgs n. 117/2017.

Per gli ETS che sono iscritti anche al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi siano impiegati in attività sportive dilettantistiche di interesse generale. Per i suddetti enti i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, pubblicità, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, sono dunque esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito l'esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e strumentali. L'esclusione è peraltro subordinata all'impiego dei citati proventi in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Articolo 11, comma 3 del d. lgs n. 117/2017.

Con norma interpretativa si dà atto anzitutto che l'iscrizione delle imprese sociali nel registro delle imprese, per le società che assumono tale qualifica, soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Per le IS costituite nella forma di associazioni e fondazioni si dispone poi che l'iscrizione sia efficace anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica.

Articolo 13 del d. lgs n. 117/2017.

Per gli ETS privi della personalità giuridica viene elevato a 300.000 euro annui il limite massimo dei proventi che legittima la formazione del bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Gli ETS con proventi non superiori a 60.000 euro potranno poi indicare le entrate e le uscite in forma aggregata nel medesimo rendiconto per cassa.

Gli ETS (non costituiti in forma societaria) che esercitino la loro attività (esclusivamente o principalmente) in forma di impresa commerciale e che non hanno la qualifica di impresa sociale potranno redigere il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.

Articolo 24, comma 4 del d. lgs n. 117/2017.

Introdotta "a regime" la possibilità per gli associati di partecipare all'assemblea tramite mezzi di telecomunicazione e votare elettronicamente, purché sia verificata l'identità dell'associato e siano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento.

Gli statuti possono anche prevedere il voto per corrispondenza alle stesse condizioni.

Articolo 30, comma 2 del d. lgs n. 117/2017.

Vengono aggiornati i limiti per la nomina obbligatoria di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore.

L'obbligo scatta quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti nuovi limiti:

- 150.000 euro (attualmente 110.000) per l'attivo dello stato patrimoniale;
- 300.000 euro (attualmente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
- 7 unità (attualmente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Articolo 31, comma 1 del d. lgs n. 117/2017.

Aggiornati anche i limiti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti nelle associazioni e fondazioni del Terzo Settore.

L'obbligo ora sussiste al superamento delle seguenti soglie:

- 1.500.000 euro (attualmente 1.100.000) per l'attivo dello stato patrimoniale;
- 3.000.000 euro (attualmente 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
- 20 unità (attualmente 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Articolo 36, comma 1 del d. lgs n. 117/2017.

Le associazioni di promozione sociale (APS) potranno ora impiegare lavoratori (dipendenti o autonomi) in numero pari a massimo il 20% di quello degli associati (prima il limite era il 5% dei volontari). *L.C.*

Cordiali saluti
Ufficio Comunicazione

